

Statuto
della Camera di Commercio
di Mantova

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI

- Art. 1 – Natura e finalità
- Art. 2 – Sede ed emblema
- Art. 3 – Funzioni
- Art. 4 – Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 – Relazioni con il sistema camerale
- Art. 6 – Autonomia statutaria
- Art. 7 – Autonomia regolamentare

CAPO II - STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 8- Partecipazione a società, consorzi ed altri organismi
- Art. 9- Istituti della programmazione negoziata
- Art. 10 – Osservatori e Istituti di partecipazione

TITOLO II

ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 11 – Organi camerali

CAPO II - IL CONSIGLIO

- Art. 12 – Nomina, composizione, durata in carica, rinnovo e scioglimento del Consiglio
- Art. 13 – Competenze e funzioni del Consiglio
- Art. 14 – Funzionamento del Consiglio
- Art. 15 – Cessazione dalla carica di Consigliere
- Art. 16 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 17 – Commissioni consiliari

CAPO III – LA GIUNTA

Art. 18 - Elezione, composizione e durata della Giunta

Art. 19 – Competenze e funzioni della Giunta

Art. 20 – Funzionamento della Giunta

Art. 21 – Cessazione dalla carica di membro di Giunta

Art. 22 – Decadenza della Giunta

CAPO IV – IL PRESIDENTE

Art. 23 - Competenze e funzioni del Presidente

Art. 24 – Cessazione dalla carica di Presidente

Art. 25 - Il Vice Presidente

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 27 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 28 - Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 29 - Indirizzo politico-amministrativo e gestione

Art. 30 – Albo camerale e pubblicazione degli atti

CAPO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 31 – Segretario Generale

Art. 32 – Dirigenti

Art. 33 – Personale

Art. 34 – Nucleo di Valutazione

CAPO III – ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 35 - Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

Art. 36 – Bilancio

TITOLO IV AZIENDE SPECIALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 37 – Costituzione e finalità delle aziende speciali

Art. 38 – Indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

CAPO II - ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 39 – Organi delle aziende speciali

Art. 40 – Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende speciali

Art. 41 - Funzionamento delle aziende speciali

Art. 42 – Mezzi finanziari delle aziende speciali

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 – Pubblicità ed entrata in vigore

Art. 44 – Adozione dei regolamenti

Art. 45 – Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI

Art.1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova, istituita in base all’editto imperiale del 24 luglio 1786 con il nome di Camera Mercantile e di seguito denominata Camera di Commercio, è ente autonomo funzionale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.
2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria.
3. La Camera di Commercio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese e per l’economia della provincia di Mantova. In particolare la Camera di Commercio opera al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio, coordinando e sostenendo iniziative volte a favorire la modernizzazione e la competitività delle imprese, tutelare i bisogni e gli interessi delle imprese e dei consumatori, favorire l’affermazione della concorrenza, della trasparenza, della libertà d’impresa e di iniziativa economica.
4. La Camera di Commercio valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento con azioni svolte anche a livello sovraprovinciale e ne favorisce l’apertura ai mercati nazionali e internazionali e l’inserimento nel mercato globale avvalendosi degli strumenti delle reti camerali nazionali, europee ed internazionali, nonché della collaborazione con le altre strutture delle istituzioni e del mercato, in special modo nell’ottica della realtà e dello sviluppo dell’Unione Europea.

Art. 2

Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede a Mantova.
2. L’emblema della Camera di Commercio è costituito dall’immagine del capitello in marmo della colonna dell’antica Universitas Mercatorum sita in piazza Broletto corredata dalla scritta Universitas Mercatorum e integrata dal segno identificativo del Sistema camerale, composto da una “C” di “Camere di Commercio” ed una “I” di “Italia” che si allungano e si fondono a formare la prua di una nave, all’interno della quale è inserita la denominazione Camera di Commercio di Mantova.



**Camera di Commercio
Mantova**



Art. 3
Funzioni

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle sue finalità di promozione degli interessi generali delle imprese e dell'economia locale, esercita funzioni proprie attribuite dalla legge, funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Lombardia, nonché funzioni derivanti da convenzioni internazionali, nel rispetto delle normative comunitaria, statale, regionale e dei principi del presente statuto.
2. La Camera di Commercio in particolare:
 - a) esercita le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese, salvo che la Costituzione o la legge non le attribuiscono in via esclusiva ad altri soggetti pubblici o privati;
 - b) attua e promuove iniziative dirette a favorire la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da parte delle imprese, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo produttivo, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio;
 - c) promuove i prodotti di qualità tipici e la tipicità di Mantova anche nelle forme della promozione integrata delle sue caratteristiche storiche, culturali, civili ed economiche;
 - d) eroga, anche attraverso le proprie aziende speciali, servizi al sistema delle imprese;
 - e) può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati;
 - f) esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative;
 - g) nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato, effettua servizi di arbitrato e di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti, predispone e promuove l'adozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, promuove forme di controllo sulla presenza di clausole inique e vessatorie inserite nei contratti, svolge attività indirizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di efficacia, efficienza, economicità, qualità, pubblicità e trasparenza, nonché a quello della massima semplificazione delle procedure.
2. La Camera di Commercio, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre pubbliche amministrazioni, con le imprese e con altri soggetti pubblici o privati che ne abbiano interesse.
3. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le pubbliche istituzioni, con le rappresentanze associative dell'impresa, del lavoro, delle professioni, con gli istituti di credito, con il sistema delle imprese e del mercato, nonché con le strutture e i soggetti economici e sociali presenti sul territorio.
4. La Camera di Commercio nella sua azione per lo sviluppo del sistema delle imprese ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza e dell'autoregolazione del mercato, opera per la crescita dell'economia locale, ispirando la sua attività alla promozione dei valori dell'impresa, del lavoro, delle professioni e dei consumatori.

Art. 5

Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e dalla rete europea ed internazionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza, ciò anche attraverso l'utilizzo delle aziende e delle strutture del sistema camerale o da esso partecipate.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e può deliberare l'associazione all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia.

Art. 6

Autonomia statutaria

1. La Camera di commercio è dotata di potestà statutaria. Lo statuto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e l'esercizio delle sue funzioni.
2. Lo Statuto è adottato con deliberazione del Consiglio camerale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
3. Lo Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le modifiche statutarie sono approvate con le modalità e la maggioranza previste per l'approvazione dello Statuto.

Art. 7

Autonomia regolamentare

1. In conformità con la legge e con il presente Statuto, la Camera di commercio adotta propri regolamenti per la disciplina delle materie di competenza di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, di quelle delegate e nei casi previsti dallo Statuto.
2. I regolamenti sono adottati con deliberazione del Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione dello Statuto.
3. Il regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti attribuiti alla competenza di quest'ultima sono adottati con deliberazione della Giunta camerale con il medesimo quorum.
4. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

CAPO II – STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8

Partecipazione a società, consorzi ed altri organismi

1. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e dell'economia locale, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, consorzi aventi personalità giuridica, associazioni, fondazioni ed altri organismi, secondo le norme di legge.

2. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
3. I rappresentanti designati o nominati dalla Camera di Commercio presso organismi esterni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione dei soggetti partecipati. Essi devono informare la Giunta sulla gestione degli organismi esterni e sui progetti di sviluppo.

Art.9

Istituti della programmazione negoziata

1. La Camera di Commercio promuove e partecipa alla definizione e alla realizzazione delle politiche di sviluppo territoriali attivando le necessarie forme di cooperazione attiva con tutti i soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati.
2. La Camera di Commercio, al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia di Mantova, promuove e partecipa ad accordi di programma, a patti territoriali, a contratti d'area e ad altri strumenti previsti dalla programmazione negoziata, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.
3. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia provinciale, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, promovendo e partecipando, a tale scopo, ad apposite conferenze di servizi.
4. La Camera di Commercio inoltre promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione ed altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
5. La Camera di Commercio, in tutte le procedure che coinvolgono operatori economici e parti sociali, adotta metodi di consultazione onde favorire l'emergere di soluzioni concordate e non conflittuali.

Art. 10

Osservatori e Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale.
2. La Camera di Commercio istituisce Osservatori su temi di interesse economico della provincia che richiedono una analisi permanente delle situazioni e dei problemi, nonché valutazioni e proposte ai vari livelli istituzionali. Gli Osservatori sono organismi informali con funzioni di monitoraggio e proposta, cui possono partecipare le altre istituzioni interessate, le rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.

TITOLO II ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 11

Organi camerale

1. Gli organi della Camera di Commercio sono:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art. 12

Nomina, composizione, durata in carica, rinnovo e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sulla base delle designazioni delle organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni, maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale. Tali designazioni sono determinate

in conformità ai criteri e alle modalità contenuti nel D.P.R. n.472/95 e nel D.M. n.501/96 e successive modifiche ed integrazioni .

2. Il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova è composto da venticinque consiglieri in rappresentanza dei settori economici secondo la seguente ripartizione, determinata ai sensi dell'art. 10 della Legge 580/1993 e del D.P.R. 472/95:

Agricoltura	3
Industria	5
Artigianato	6
Commercio	4
Cooperazione	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	3
Totale	25

Del Consiglio fanno altresì parte due componenti in rappresentanza rispettivamente delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Associazioni di Tutela degli Interessi dei Consumatori e degli Utenti. I requisiti per la nomina a Consigliere e le cause ostative alla stessa sono stabiliti dall'art.13 della Legge n.580/83 e successive modifiche e integrazioni.

3. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è garantita la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
4. Il Consiglio camerale dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale.
5. Duecentodieci giorni prima della scadenza del Consiglio, il Presidente della Camera di Commercio dà avvio alle procedure per il rinnovo previste dalla normativa vigente, pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta della Regione Lombardia. Dodici mesi prima della scadenza, il Consiglio verifica, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare. La verifica deve avere termine entro centocinquanta giorni.
6. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla

legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 13

Competenze e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali della comunità economica provinciale. Esso svolge le funzioni attribuite dalla legge alla sua competenza e le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. Il Consiglio camerale in particolare:
 - a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
 - b) predispone e delibera il regolamento sul proprio funzionamento nonché i regolamenti per la disciplina delle materie di competenza, i regolamenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.2 della legge 580/93, i regolamenti relativi alle materie delegate e alle materie disciplinate dal presente statuto;
 - c) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
 - d) nomina i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sulla base delle designazioni effettuate dal Ministero delle Attività Produttive, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Regione Lombardia, nonché i componenti supplenti;
 - e) predispone e approva il programma pluriennale di attività dell'Ente;
 - f) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività;
 - g) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo sulla base delle proposte formulate dalla Giunta;
 - h) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - i) delibera gli eventuali emolumenti per i componenti di commissioni, comitati o altri organi collegiali, previsti e disciplinati da norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché per i Presidenti, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti delle Aziende Speciali;
 - j) può deliberare la costituzione di commissioni consiliari ai sensi del successivo articolo 17;
 - k) delibera sulla mozione di sfiducia alla Giunta o al Presidente presentate ai sensi degli articoli 22 e 24;
 - l) svolge ogni altra funzione prevista da leggi comunitarie, statali o regionali, dallo statuto o dai regolamenti.
3. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria

amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 14 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria di norma entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando venga convocato dal Presidente o quando lo richieda la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni del Consiglio sono convocate almeno sette giorni prima con le modalità previste nel regolamento. Per ragioni di urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso recapitato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza personale di almeno la metà più uno dei componenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe di voto.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.
6. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno uno dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente. L'elezione della Giunta avviene comunque a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare. Alle riunioni hanno diritto di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. I componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi i consiglieri hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
9. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti nonché, per la

trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera di Commercio e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

10. Il Segretario Generale svolge la funzione di Segretario del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale indica il proprio sostituto scegliendolo tra i dirigenti dell'Ente.
11. Le disposizioni sull'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula si applicano anche nei confronti del Segretario Generale che in tal caso viene sostituito nella funzione dal consigliere più giovane di età.
12. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, adottato dal Consiglio stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 15

Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale. Alla sostituzione si provvede secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.
5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni in autonomia e nell'interesse dell'economia provinciale, senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia, da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
3. Ciascun Consigliere, secondo le procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere informazioni e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati, nonché di documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento consiliare e da quello sull'accesso agli atti.
4. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto sugli atti e fatti di cui sono a conoscenza.
5. Ai consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, il cui importo è deliberato dal Consiglio camerale stesso nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 17

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni temporanee per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale.
2. Le commissioni consiliari svolgono funzioni consultive e propositive e i pareri resi non hanno valore vincolante.
3. Le commissioni consiliari sono composte da non più di sei membri del Consiglio e possono essere integrate eccezionalmente da esperti. Il Presidente delle commissioni, nominato dal Consiglio, è scelto tra i membri di Giunta
4. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio e ai lavori delle commissioni possono essere chiamati dirigenti o funzionari dell'Ente. In ogni caso un dirigente o un funzionario camerale svolge la funzione di segretario della commissione.
5. Le commissioni consiliari temporanee devono concludere i lavori per cui sono state costituite entro i termini definiti nella delibera di costituzione. Al termine dei lavori il Presidente della commissione deve presentare una relazione scritta al Consiglio camerale.
6. Possono inoltre essere costituite commissioni consiliari permanenti incaricate di seguire materie o tematiche di carattere generale e continuativo. Alle

commissioni consiliari permanenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Annualmente il Presidente della commissione presenta una relazione scritta al Consiglio camerale. Le Commissioni permanenti durano in carica per l'intero mandato del Consiglio e sono composte di soli Consiglieri camerale.

7. Il Consiglio può deliberare lo scioglimento anticipato delle Commissioni permanenti qualora ne ravvisi l'opportunità.

CAPO III - LA GIUNTA

Art. 18

Elezione, composizione e durata della Giunta

1. La Giunta è eletta dal Consiglio camerale, con votazione a scrutinio segreto, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di membri pari ad un terzo dei componenti del Consiglio con arrotondamento all'unità superiore. Almeno quattro componenti sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per un massimo di due volte.
4. Ai membri di Giunta spetta un gettone di presenza per ogni seduta, il cui importo è deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 19

Competenze e funzioni della Giunta

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio e ne governa l'attività nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto e nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.
2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:
 - a) nomina tra i suoi membri il Vicepresidente;
 - b) adotta il regolamento sul proprio funzionamento nonché i regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - c) predispone il bilancio preventivo, le proposte di sue variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
 - d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di

attività definendo, nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno, le priorità e gli obiettivi specifici da attuare e destinando le relative risorse;

- e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni ed altri organismi e sulla costituzione di Osservatori e di aziende speciali;
- f) delibera in merito alla promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale;
- g) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali ed altri istituti della programmazione negoziata ed in generale in ordine all'adozione di forme di accordo con altre pubbliche amministrazioni, organismi associativi e sindacali, nonché con soggetti privati;
- h) nomina, designa e revoca i rappresentanti camerali negli organismi esterni, tenendo preferibilmente conto delle competenze presenti all'interno del Consiglio camerale;
- i) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera d);
- j) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente e le linee fondamentali di ordinamento degli uffici e determina le Aree dirigenziali;
- k) nomina, su proposta del Segretario Generale, il dirigente che assuma le funzioni vicarie del Segretario Generale in caso di assenza o impedimento di questi;
- l) verifica, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti e l'efficacia da parte della struttura nell'attuazione delle direttive e nel perseguimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta medesima;
- m) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza ed affida incarichi professionali, dopo avere valutato le specifiche competenze, disponibilità e compatibilità interne alla struttura;
- n) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza, ivi compresa la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
- o) può esprimere ed aderire a voti volti al fine di ottenere modifiche legislative nelle materie di competenza;

- p) può formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti Locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla Legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Statuto che non siano riservate al Consiglio o al Presidente e che non rientrino nella competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
 4. La Giunta delibera, in casi di assoluta urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 5. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 20

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta è convocata almeno sette giorni prima della riunione con le modalità previste dal regolamento. Per ragioni di urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso recapitato almeno tre giorni prima della riunione.
4. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In tal caso la Giunta si riunisce entro dieci giorni.
5. Le riunioni della Giunta sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe di voto.
6. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
8. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno uno dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei

Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Può intervenire altresì un funzionario o un dirigente con compiti di assistenza al Segretario Generale. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata dal Presidente esclusivamente per la trattazione di specifici argomenti.

10. I componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi i membri di Giunta hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
11. Il Segretario Generale svolge la funzione di Segretario della Giunta. In caso di sua assenza o impedimento, il ruolo di segretario della Giunta è svolto dal Vice Segretario Generale Vicario.
12. Le disposizioni sull'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula si applicano anche nei confronti del Segretario Generale che in tal caso viene sostituito nella funzione dal membro di Giunta più giovane di età.
13. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento, adottato dalla Giunta stessa secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 21

Cessazione dalla carica di membro di Giunta

1. I membri della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei membri di Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. I membri di Giunta decadono dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Consigliere e nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo.
4. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione, che deve avvenire alla prima riunione utile del Consiglio. Il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

Art. 22

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:

- a) in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b) in seguito alle dimissioni della metà più uno dei componenti;
 - c) per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio.
2. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti la mozione di sfiducia nei confronti della Giunta, su proposta di almeno la metà più uno dei consiglieri, nei seguenti casi:
- a) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio o abbia contravvenuto ai deliberati formali del Consiglio
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto
 - c) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo.
3. In caso di decadenza della Giunta per dimissioni di oltre la metà dei componenti il Presidente provvede a convocare il Consiglio per l'elezione della nuova Giunta in un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni. In caso di decadenza della Giunta in seguito a mozione di sfiducia, nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La mozione di sfiducia proposta nei confronti della Giunta contiene, oltre alle motivazioni, la lista dei candidati a componente della nuova Giunta camerale.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art.23

Competenze e funzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio, ne assicura l'unitarietà di indirizzo politico ed amministrativo ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno con le modalità previste dai rispettivi regolamenti;
 - b) adotta gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza;
 - c) esercita poteri di iniziativa formulando proposte sull'attività dell'Ente da sottoporre al Consiglio e alla Giunta;

- d) promuove l'immagine e l'attività della Camera di Commercio nell'ambito dalla sua responsabilità pubblica e di rappresentanza generale dell'ente;
- e) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta ai sensi del regolamento sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile;
- f) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 24

Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Il Presidente decade:
 - a) in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b) in caso di perdita dei requisiti o per il verificarsi di una causa di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di Consigliere accertata da parte del Presidente della Giunta Regionale;
 - c) per mozione di sfiducia, debitamente motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, presentata al Consiglio e approvata con le modalità indicate nel comma 4.
4. La mozione di sfiducia può essere presentata per violazioni di legge, dello Statuto o delle deliberazioni del Consiglio o della Giunta nonché qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio o della Giunta. La mozione di sfiducia deve essere accettata nella medesima seduta con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il Consiglio. Qualora si raggiunga tale maggioranza, il Presidente entro quaranta giorni convoca nuovamente il Consiglio camerale per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia accettata è approvata con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti. Qualora si raggiunga tale maggioranza, il Presidente decade e il Vice Presidente assume la presidenza della Camera di commercio.
5. La cessazione dalla carica di Presidente è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta Regionale.
6. In caso di cessazione del Presidente il Vice Presidente convoca il Consiglio

camerale per l'elezione del nuovo Presidente entro novanta giorni.

Art. 25

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta. Qualora con la prima votazione non si raggiunga il quorum richiesto, si procede ad una seconda votazione nella seduta successiva, nella quale è eletto Vice Presidente il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Non è ammessa la delega permanente delle funzioni di cui all'art. 23 da parte del Presidente della Camera di Commercio.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta Regionale, dal Ministro delle Attività Produttive e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, e da due membri supplenti. Il Consiglio camerale nomina i tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio. I due membri supplenti sono nominati su proposta del Presidente della Camera di Commercio.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina.
3. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
5. Ove venga meno, per dimissioni, l'intero Collegio, esso resta comunque in carica fino alla sostituzione.

Art. 27

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente nella sua prima seduta.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività i Revisori dei conti hanno diritto di accesso, con il vincolo della riservatezza, ai documenti e agli atti della Camera di Commercio e possono richiedere la collaborazione e l'assistenza di dirigenti o funzionari della Camera di Commercio.
4. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 28

Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e collabora con il Consiglio camerale nella sua funzione di controllo e indirizzo. Oltre a garantire le legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il Collegio dei Revisori può formulare proposte per il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge. In particolare:
 - a) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione;
 - b) redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
 - d) svolge i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria.
3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
4. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 29

Indirizzo politico-amministrativo e gestione

1. L'azione della Camera di Commercio si basa sul principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo, da un lato, e compiti di attuazione e gestione dell'azione amministrativa dall'altro.
2. Gli organi di governo – Consiglio e Giunta – esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Al Segretario Generale e ai Dirigenti spetta, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli atti di organizzazione e di gestione del personale sono assunti dal Segretario Generale e dai Dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
4. Gli uffici e i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione in base a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, flessibilità della struttura ed economicità di gestione e in base ai principi di efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 30

Albo camerale e pubblicazione degli atti

1. Presso la sede della Camera di Commercio è posto l'Albo camerale per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, sono pubblicate all'Albo camerale, salvo i casi in cui particolari disposizioni di legge sulla tutela dei dati personali non prevedano la loro segretezza.

3. Le determinazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti sono immediatamente esecutive e non sono pubblicate all'Albo camerale.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 31

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro delle Attività Produttive su designazione della Giunta camerale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, svolge le funzioni di vertice dell'Amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale dell'Ente.
3. Il Segretario Generale svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) assiste alle sedute di Consiglio e di Giunta e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
 - b) può formulare proposte ed esprimere pareri agli organi della Camera di Commercio per la definizione dei programmi e delle direttive, nonché per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) persegue gli obiettivi assegnatigli dalla Giunta e in generale cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo adottando i relativi atti amministrativi;
 - d) definisce, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - e) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali;
 - f) attribuisce e revoca incarichi di responsabilità di specifici progetti ai dipendenti ed è competente per le nomine e designazioni di rappresentanti camerali in organismi esterni di natura tecnica;
 - g) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti verificandone il raggiungimento dei risultati ed esercita il potere sostitutivo dei dirigenti in

caso di loro inerzia, promuovendo i provvedimenti conseguenti a loro carico in caso di responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi o per inosservanza delle direttive impartite;

- h) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - i) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati ai dirigenti;
 - j) adotta i provvedimenti di assunzione e di carriera del personale a tempo indeterminato ed assume il personale a tempo determinato;
 - k) svolge le attività di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - l) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - m) decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi dei dirigenti;
 - n) promuove e resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, in materia di gestione del personale e di rapporti sindacali e di lavoro. In tali casi egli rappresenta inoltre la Camera in giudizio e conferisce le deleghe di lite;
 - o) è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa;
 - p) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti camerali e in particolare quelle previste dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il Segretario Generale per quanto di competenza è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
 5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dal Vice Segretario Generale Vicario. La funzione di cui al comma 3, lettera a), può essere svolta da altro dirigente su indicazione del Segretario Generale.
 6. La Giunta può proporre la revoca del Segretario Generale al Ministero delle Attività Produttive nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dal contratto di lavoro.

Art. 32

Dirigenti

1. I dirigenti sono preposti alla direzione delle Aree con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.
2. I dirigenti della Camera di Commercio svolgono le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi. In particolare:
 - a) curano l'attuazione dei progetti e il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza;
 - b) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - c) conferiscono gli incarichi di posizione organizzativa determinandone la durata e i contenuti;
 - d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'Area di competenza;
 - e) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività
 - f) svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale
3. I dirigenti, per quanto di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 33

Personale

1. La dotazione organica complessiva del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta di norma con cadenza triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze funzionali e delle risorse economico-finanziarie.
2. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza. L'Ente, nell'ambito di tali norme, disciplina con propri regolamenti l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo

sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale.

Art. 34

Nucleo di Valutazione

1. Il controllo interno è esercitato dal Nucleo di Valutazione, organismo autonomo che risponde esclusivamente alla Giunta camerale e al Presidente.
2. La Giunta camerale istituisce il Nucleo di Valutazione e ne nomina i componenti scegliendoli tra esperti di provata competenza esterni all'amministrazione camerale. Il Segretario Generale fornisce al Nucleo di Valutazione le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni e a tal fine può prendere parte alle riunioni.
3. La composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto delle vigenti norme di legge.
4. L'attività del Nucleo di Valutazione è finalizzata in particolare a verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa nonché a fornire un supporto per la valutazione del Segretario Generale e dei Dirigenti.

CAPO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 35

Gestione finanziaria e patrimoniale

1. La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
2. La gestione finanziaria e patrimoniale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 36

Programmazione, preventivo economico e bilancio d'esercizio

1. Il Consiglio approva il programma pluriennale per il periodo corrispondente alla durata del mandato e annualmente lo aggiorna mediante la relazione revisionale e programmatica.
2. Il preventivo economico annuale è predisposto dalla Giunta e approvato dal

Consiglio entro i termini di legge, la Giunta su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale.

3. Il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro i termini di legge.

TITOLO IV AZIENDE SPECIALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 37

Costituzione e finalità delle aziende speciali

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, può costituire Aziende speciali ai sensi della vigente normativa. La costituzione di aziende speciali può riguardare l'esercizio di funzioni in cui l'attività commerciale sia prevalente rispetto all'attività amministrativa.
2. La Giunta camerale, nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale, delibera l'istituzione delle Aziende speciali, ne definisce le competenze e ne approva lo Statuto. A tal fine la Giunta opera una valutazione preventiva dell'economicità dell'attività, con particolare riferimento alla previsione dei costi e alla individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
3. Le Aziende speciali operano, per quanto applicabili, secondo le norme del codice civile e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Le aziende speciali perseguono gli scopi per i quali sono state costituite nell'ambito delle linee generali e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Camera di Commercio. In particolare le aziende speciali, nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e svolgono attività strumentali ai servizi e alle funzioni della Camera di Commercio. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro.
5. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività, nel rispetto del principio del soddisfacimento del pubblico interesse. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.

6. Le aziende speciali operano anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia.
7. Le aziende speciali possono essere sciolte con deliberazione della Giunta camerale, previa comunicazione al Consiglio camerale.

Art. 38

Indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

1. La Giunta camerale, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue aziende speciali, dispone le misure necessarie per il raccordo funzionale delle Aziende speciali con la Camera di Commercio e verifica l'efficacia e l'economicità dell'attività aziendale svolta.
2. I progetti e le iniziative perseguiti dalle aziende speciali in ciascun esercizio sono definiti dai Consigli di Amministrazione delle aziende, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio camerale.
3. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale anche attraverso i rappresentanti camerali nominati nei consigli di amministrazione delle aziende stesse.

CAPO II - ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art.39

Organi delle aziende speciali

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Presidente delle aziende speciali è di diritto il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio. Qualora questi non intenda svolgere il ruolo, il Presidente dell'Azienda speciale è nominato dalla Giunta camerale all'interno del Consiglio camerale su proposta del Presidente della Camera di Commercio.
3. I Consigli d'Amministrazione delle aziende, nominati dalla Giunta camerale, sono composti dal Presidente, da due membri scelti all'interno del Consiglio camerale e da quattro esperti esterni scelti fra soggetti di comprovata professionalità operanti nei settori di attività propri dell'Azienda.

Art. 40

Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende speciali

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo con funzioni di Presidente ed un membro supplente sono nominati dal Ministro delle attività Produttive, un membro effettivo è nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni dalla data dell'atto di recepimento delle nomine di cui al comma 1 da parte della Giunta camerale.
3. I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia

Art.41

Funzionamento delle aziende speciali

1. Le aziende speciali sono gestite con criteri aziendalistici tesi al conseguimento, nel medio periodo, del pareggio economico.
2. Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle aziende speciali in tempo utili per essere approvati dal Consiglio camerale quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della Camera di commercio.
3. L'incarico di Direttore dell'azienda speciale può essere conferito al Segretario Generale della Camera di Commercio, in rapporto all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'azienda e quella del sistema camerale, o a persona di specifica e comprovata professionalità assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.
4. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 42

Mezzi finanziari delle aziende speciali

1. Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;

- b) contributo annuale stanziato dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
 - c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.
2. Il contributo camerale è determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio. Il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo camerale.
2. Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo camerale

Art. 44

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. I regolamenti della Camera di Commercio sono pubblicati mediante affissione all'Albo camerale ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

Art. 45

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

